

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
 - tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
 - arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

Art. 3 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. In linea con quanto stabilito dall'art.20 della L.R.V. n. 6 del 27.4. 2015 e dall'art. 54 della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016 sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore

apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 500 (cinquecento) metri dai “luoghi sensibili” e minore di 100 (cento) metri dai “luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi”.

2. Ai fini del presente Regolamento sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell'infanzia;
 - b) centri di aggregazione giovanile;
 - c) impianti sportivi;
 - d) luoghi di culto (es. chiese e cimiteri), oratori e patronati;
 - e) strutture ricettive per categorie protette;
 - f) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - g) centri culturali aperti al pubblico;
 - h) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere;
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
 - a) gli sportelli bancari, postali o bancomat;
 - b) le agenzie di prestiti e di pegno;
 - c) i locali in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi
4. Per le attività poste a distanza minore di 500 metri dai “luoghi sensibili” indicati al comma 2 o minore di 100 metri dai luoghi in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi indicati al comma 3, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.
5. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d'aria, tra l'accesso principale dell'esercizio e il luogo considerato.
6. A far data dall'entrata in vigore dal presente Regolamento, i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 500 metri dai “luoghi sensibili” di cui al comma 2 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

Art. 4 - Localizzazione

1. Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e pertanto, per loro natura, possono essere localizzate nel vigente P.R.G. comunale, esclusivamente nelle aree destinate ad attività produttive così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), secondo quanto stabilito dall'art. 54 comma 10 lett. a) della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016 fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5 della medesima L.R.V. n. 30/2016. Nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate. Le sale da gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non localizzate nelle aree destinate ad attività produttive così come disciplinate dal PI sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.

Art. 5 - Prescrizioni

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6/2015.
2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.
3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli Uffici comunali.
4. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti.

Art. 6 - Orari di esercizio

1. L'orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.
2. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

Art. 7 - Sanzioni

1. Le violazioni all'ordinanza sindacale di determinazione degli orari, che costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono punite con le sanzioni stabilite dal TULPS che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sanzione accessoria.
2. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS, dalle Leggi Regionali del Veneto n. 6/ 2015 e n 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).
3. L'accertamento del rispetto del presente Regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza della Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.